Nr. 324/2025 R.G.

Tribunale Ordinario di Perugia
Prima sezione protezione internazionale CIVILE
ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.

Il Giudice Loredana Giglio, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al nr. 324/2025 RG promosso da

[redacted], nato in [redacted], il [redacted], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Di Pietro, ed elettivamente domiciliato in Perugia, via XIV settembre n. 73 presso lo studio del difensore

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.

RESISTENTE contumace

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.05.2025, esaminati gli atti e le richieste delle parti ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale di Perugia nei confronti del Ministero degli Interni chiedendo ordinarsi alla Questura di Perugia di ricevere la domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, ex art. 18 ter D.lvo 286/1998, senza dover previamente richiedere relativo parere alla Procura della Repubblica. Ha esposto a fondamento della domanda che : è persona offesa – unitamente ad altre 30 persone – costituita anche parte civile nel procedimento penale iscritto al nr. [redacted] RG a carico dei suoi precedenti datori di lavoro, imputati del reato di cui all'art. 603 bis c.p. di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, procedimento attualmente in fase dibattimentale avanti al Tribunale di Perugia; la Procura di Perugia ha formulato in sua favore proposta di rilascio di permesso di soggiorno per casi speciali ex art. 22, co .12 quater e ss., d.lgs 286/1998 (ora sostituito dall'art. 18-ter T.U.I.), titolo che gli è stato rilasciato in data 7.11.2022; alla scadenza del titolo di soggiorno la Questura – pendente il procedimento penale – ha disposto il rinnovo del titolo con provvedimento datato 8.5.2024, con scadenza prevista alla data del 31.5.2024. Il ricorrente ha aggiunto che : in prossimità della scadenza del primo rinnovo ha chiesto ulteriore rinnovo, essendo ancora in corso il dibattimento del procedimento penale ma la Questura, con nota apposta a margine di memoria depositata dal ricorrente, ha di fatto rifiutato di ricevere la formalizzazione della domanda di rinnovo sostenendo la necessità di ulteriore parere della Procura di Perugia, attestante la sussistenza di motivi di giustizia, sulla base della formulazione dell'art. 18 ter

D.lvo 286/98 (introdotto dal DL 145/24 e successiva legge di conversione); sollecitata ulteriormente a mezzo del proprio legale la Questura non ha riscontrato la richiesta né ha ricevuto la domanda di rinnovo. Ha lamentato che il rifiuto della Questura di consentire la formalizzazione della domanda di rinnovo di fatto gli preclude la possibilità di ottenere il relativo titolo, necessario peraltro per continuare a svolgere attività lavorativa regolare e per poter partecipare al procedimento penale nel quale ha assunto la qualità di persona offesa costituita parte civile. Ha chiesto che sia ordinato alla Questura di Perugia di ricevere la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno previo accertamento del suo diritto a ottenerne il rinnovo senza previa richiesta di ulteriore parere alla Procura della Repubblica. Disposta l'instaurazione del contraddittorio il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio e il procedimento, istruito in via documentale, è stato trattenuto in riserva.

2. In via preliminare deve ritenersi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria avendo la controversia ad oggetto il diritto dello straniero – nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge – ad ottenere titolo di soggiorno connesso alla sua qualità di vittima di sfruttamento lavorativo già disciplinato dall'art. 22 co.12 quater D.lvo 286/98 espressamente richiamato dall'art. 3 lett. d) bis del DL 13/2017 (e successiva legge di conversione) che fa rientrare le relative controversie nell'ambito della competenza della sezioni specializzate per l'immigrazione e la protezione internazionale istituite presso i Tribunali ordinari distrettuali (cfr. sul tema Cass. SS.UU. civili nr. 30757/2018).

3. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi e le ragioni che seguono. In via generale si ricorda che l'ordinamento italiano ha introdotto, sin dal 2012, con il D.lvo 109/2012 , in attuazione della direttiva unionale nr. 2009/52, specifici strumenti di tutela per gli stranieri irregolari vittime di grave sfruttamento lavorativo e previsto una speciale forma di permesso di soggiorno disciplinata, sino al recente intervento normativo attuato con il DL 145/2024 e relativa legge di conversione, dall'art. 22 *co.12 quater* D.lvo 286/98. La materia è attualmente disciplinata dall'art. 18 *ter* D.lvo 286/1998, come introdotto dal già richiamato DL 145/2024 e successiva legge di conversione in favore di vittime del reato di cui all'art. 603 bis c.p. .[1] Più nello specifico l'art.18-ter del TUIMM prevede - in caso di violenza o abuso o comunque sfruttamento del lavoro che emergano nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 603 bis c.p. - la possibilità che sia rilasciato alle vittime uno speciale permesso di soggiorno denominato "casi speciali – 18 ter" della durata di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso di soggiorno viene rilasciato dal Questore con immediatezza, su proposta dell'autorità giudiziaria [2]. direttamente l'autorità giudiziaria competente sul procedimento penale in corso. La norma con riguardo alla durata e al rinnovo di tale titolo di soggiorno prevede che: "*Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno* ***o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia****. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e*

[1] L'articolo. 603-bis c.p. rubricato "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*", sanziona le condotte che integrano il fenomeno del c.d. caporalato.

[2] L'art. 18-ter comma 1 T.U.I., recita testualmente: *Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero nel territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore,* ***su proposta dell'autorità giudiziaria procedente****, rilascia con immediatezza un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all'abuso o allo sfruttamento*".

autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali." Nell'ambito del rinnovo la norma non richiede esplicitamente - contrariamente a quanto avviene per il rilascio - un nuovo parere dell'Autorità Giudiziaria tanto che lo stesso Ministero dell'Interno, nel sito accessibile in via telematico chiarisce che "*Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 18 ter ha una durata iniziale di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il rinnovo deve essere richiesto alla Questura competente per la provincia in cui lo straniero effettivamente dimora.* ***Ai fini del rinnovo non è richiesto nuovamente il parere dell'Autorità Giudiziaria***." (cfr. sito Ministero dell'Interno, Integrazionemigranti.gov.it, https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4194/Vittime-di-sfruttamento-lavorativo-chi-sono-e-quando-hanno-diritto-al-permesso-di-soggiorno , consultato il 4.06.2025). Il rifiuto della Questura a ricevere ed a consentire al ricorrente la formalizzazione della domanda di rinnovo in assenza di " nuovo" parere dell'autorità giudiziaria procedente, del tutto ingiustificato, avendo in ogni caso il ricorrente dimostrato la pendenza del procedimento penale ancora in fase dibattimentale e, dunque, " *.. il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia ..".* La Questura in ogni caso – impregiudicata ovviamente la possibilità per l'autorità amministrativa di procedere alla verifica dei presupposti previsti dalla legge ed anche dell'eventuale acquisizione di informazioni presso l'autorità giudiziaria – non avrebbe potuto condizionare la presentazione e ricezione della domanda ad una condizione non prevista dalla legge e mantenere poi, a fronte dei solleciti rivolti dal ricorrente, un atteggiamento di sostanziale inerzia che appare contrastante anche con i principi dettati in materia di procedimento amministrativo e di adozione di provvedimenti espressi su istanze dei privati connesse all'accertamento di posizioni giuridiche soggettive di favore. Deve pertanto ritenersi la sussistenza del " fumus" del ricorso e della fondatezza della pretesa azionata in giudizio dal ricorrente di ottenere di poter formalizzare istanza di rinnovo del permesso di soggiorno senza che si possa porre a suo carico l'onere di richiedere un previo " parere" alla Procura della Repubblica ed impregiudicata, ovviamente, la decisione di merito dell'autorità amministrativa sulla persistenza dei presupposti necessari per il rinnovo del titolo di soggiorno. Sussiste, inoltre, il " periculum in mora" , posto che l'ingiustificato rifiuto a ricevere la formalizzazione della domanda di rinnovo, determina una situazione di **irregolarità** della permanenza del ricorrente sul territorio dello Stato e di evidente pregiudizio per lo svolgimento di attività lavorativa e dell'esercizio dei diritti di difesa connessi alla sua qualità di parte civile nel procedimento penale nel cui ambito è stato rilasciato l'originario titolo di soggiorno (disciplinato all'epoca dall'art. 22 co. 12 quater D.lvo 286/98 e oggi dall'art. 18 quater già richiamato).

Il ricorso, conclusivamente, va accolto dovendo ritenersi accertata la fondatezza della pretesa del ricorrente di formalizzare e depositare domanda di rinnovo di permesso di soggiorno ex art. 18 ter D.lvo 286/98 (già rilasciato secondo le pregresse disposizioni di cui all'art. 22 co.12 quater TUIMM) entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento.

L'assenza di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno giustifica dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite.

PQM

1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a presentare e formalizzare la domanda di rinnovo del permesso per "casi speciali" e dispone che la Questura di Perugia provveda alla ricezione e formalizzazione della domanda entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento.

2) Dichiara le spese di lite irripetibili.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 12.6.2025

Il Giudice
Loredana Giglio